



Comune di SALISANO

Provincia di Rieti

Piazza Vittorio Emanuele III, n. 7 – CAP 02040

tel. 0765/465029 – fax 0765/465233

e-mail : info@comune.salisano.ri.it - PEC : comune.salisano@pec.it

Prot. n. 3914

ORDINANZA N. 563

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta permanente, con validità 0–24, lungo il perimetro della fontana sita in piazza Giuseppe Verdi. Istituzione di specifica area destinata alla sosta dei veicoli a servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- piazza Giuseppe Verdi costituisce uno spazio centrale del centro abitato, destinato alla circolazione veicolare e pedonale, nonché alla sosta dei veicoli negli spazi consentiti;
- nella piazza è presente una fontana pubblica, con relativa struttura a gradini, la cui accessibilità e fruizione devono essere assicurate;
- la fontana, per le sue caratteristiche architettoniche e decorative e per la sua collocazione, costituisce un elemento di pregio del contesto urbano e un riferimento rappresentativo dell'identità locale;
- occorre favorire l'accessibilità della piazza e dei servizi ivi presenti anche alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla possibilità di raggiungere la farmacia;

CONSIDERATO CHE

- la conformazione della piazza e la presenza contemporanea di veicoli e pedoni rendono necessario individuare con chiarezza gli spazi nei quali la sosta non è consentita;
- la sosta dei veicoli a ridosso della fontana può limitarne l'accessibilità, ridurre gli spazi disponibili per il transito e la permanenza dei pedoni e determinare interferenze con l'ordinata circolazione nella piazza;
- la presenza di veicoli lungo il perimetro della fontana ne ostacola la visibilità e la fruizione, compromettendo il decoro dello spazio pubblico circostante;
- le esigenze di accessibilità, sicurezza e ordinata fruizione dell'area richiedono una disciplina della sosta valida nell'intero arco della giornata;
- la previsione di uno stallo riservato nei pressi della farmacia consente di ridurre i percorsi pedonali delle persone con disabilità e di agevolarne l'accesso al servizio, conciliando tali esigenze con l'ordinata disciplina della sosta nella piazza;

RITENUTO

Necessario istituire un divieto di sosta permanente lungo il perimetro della fontana, limitatamente agli spazi immediatamente adiacenti alla relativa struttura a gradini, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e ordine della circolazione, agevolare l'accessibilità pedonale e preservare la visibilità e la fruibilità dell'elemento architettonico;

Necessario, altresì, istituire nei pressi della farmacia uno stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità munite dell'apposito contrassegno, al fine di favorirne la mobilità e l'accesso ai servizi presenti nell'area;

VISTI

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
- l'art. 5, comma 3, del medesimo decreto, relativo all'adozione di ordinanze motivate per la regolamentazione della circolazione e alla loro conoscibilità mediante la prescritta segnaletica;
- l'art. 7, comma 1, lettera a), in relazione all'art. 6, comma 4, lettere b) e d), nonché l'art. 7, comma 2, del Codice della strada;
- l'art. 7, comma 1, lettera d), numero 2), del Codice della strada, che consente di riservare spazi alla sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del relativo Regolamento;
- gli artt. 37, 38 e 39 del Codice della strada, in materia di segnaletica stradale;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il vigente Statuto comunale e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

È istituito il **DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, CON VALIDITÀ 0-24, TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI**, lungo il perimetro della fontana sita in piazza Giuseppe Verdi, negli spazi immediatamente adiacenti al bordo esterno della relativa struttura a gradini.

E' istituita una **SPECIFICA AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO** nei pressi della farmacia, nell'area individuata dall'apposita segnaletica;

DECORRENZA E DURATA

Il divieto e l'istituzione dell'apposito stallo riservato alle persone invalide decorrono dalle ore **08.00 del giorno 26 OTTOBRE 2026** e rimangono vigenti fino a modifica o revoca del presente provvedimento.

Le violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno accertate e sanzionate secondo le vigenti disposizioni del Codice della strada. Demanda agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.



IL SINDACO
(PETROCCHI Gisella)